

IL CASO DI WUNDERLICH vs. DEUTSCHLAND

(domanda n° 18925/15)

Strasburgo, 10 gennaio 2019

Questa sentenza diventerà definitiva ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe essere soggetta ad una revisione editoriale.

Nel caso di Wunderlich contro la Germania,

La Corte Europea per i Diritti Umani (Quinta Sezione), composta da:

Yonko Grozev, *Presidente,*

Angelika Nußberger,

Síofra O'Leary,

Mārtiņš Mits,

Gabriele Kucsko-Stadlmayer,

Lātif Hüseyinov,

Lado Chanturia, *giudici,*

e Claudia Westerdiek, *Cancelliere di Sezione,*

Avendo già deliberato in privato il 27 Novembre 2018,

Emette la seguente sentenza, che fu adottata in quella data:

PROCEDIMENTO:

1. La causa è originata in un'istanza [...] contro la Repubblica Federale Tedesca depositata presso la Corte ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti e delle Libertà fondamentali da due cittadini tedeschi, sig. Dirk Wunderlich e sig.ra Petra Wunderlich ("ricorrenti"), il 16 aprile 2015.

2. [...]

3. I ricorrenti sostengono che le autorità tedesche abbiano violato i loro diritti ai sensi dell'art. 8 della Convenzione revocando parti dell'autorità parentale – incluso il diritto di determinare il luogo di residenza dei figli, - trasferendo queste parti all'ufficio della gioventù ed eseguendo il ritiro sotto forma di allontanamento coatto dei figli dai ricorrenti e mettendoli in un istituto per bambini per tre settimane.

4. Il 30 agosto 2016 il Governo è stato informato della denuncia ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, concernendo, in primo piano la decisione di revocare parte della patria potestà e, in secondo piano, l'allontanamento coatto dei figli degli applicanti dai i servizi sociali nell'agosto 2013. Il resto dell'istanza è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 54 § 3 del regolamento della Corte.

5. Sono state accolte dichiarazioni scritte dal Centro Europeo per Legge e Giustizia e Ordo Iuris – Istituto per la Cultura Legale, a cui è stata concessa la facoltà dal Vice-Presidente di intervenire come terzi nelle procedure.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

A. Il contesto della causa

6. [...]

7. I ricorrenti sono genitori di quattro figli [...]

8. I ricorrenti rifiutano il sistema scolastico statale e la frequenza scolastica obbligatoria e desiderano istruire loro stessi i propri figli. Nel 2005 la figlia primogenita raggiunse l'età scolastica. I ricorrenti rifiutarono d'iscriverla a scuola. Diverse multe e procedure penali vennero condotte a carico dei ricorrenti

per mancata ottemperanza all'obbligo di frequenza scolastica obbligatoria (in Germania). I ricorrenti accettarono le decisioni e pagarono le multe ma non cambiarono il loro atteggiamento.

9. Fra il 2008 e il 2011 i ricorrenti vissero all'estero coi loro figli. Nel 2011 tornarono a vivere in Germania definitivamente ma non registrarono i loro figli a nessuna scuola.

B. Procedure del caso

10. Con una lettera del 13 luglio 2012 l'Ministero dell'Istruzione tedesco (*Staatliches Schulamt*) informò il tribunale dei minorenni competente del fatto che i ricorrenti rifiutavano deliberatamente e con persistenza di mandare i loro figli a scuola e consegnarono una lista di sanzioni amministrative e indagini penali contro i ricorrenti – fra l'altro di aver percosso una delle figlie – insieme ad altri incidenti dal 2005. Il Ministero dell'Istruzione tedesco ha concluso che i figli crescevano in un "mondo parallelo" senza alcun contatto con i loro coetanei e che non ricevevano alcuna attenzione che gli avrebbe permesso di partecipare alla vita comunitaria in Germania. Ha quindi proposto una sentenza della corte ai sensi dell'articolo 1666 del Codice Civile tedesco, argomentando che gli interessi maggiori dei figli erano in pericolo, visto che sono stati sistematicamente privati dell'opportunità di una "vita normale". L'Ufficio della Gioventù ha sostenuto la richiesta del Ministero dell'Istruzione tedesco. Considerarono che il rifiuto persistente dei ricorrenti mettesse in pericolo gli interessi maggiori dei figli.

11. Il Tribunale dei Minori di Darmstadt ha aperto una procedura e ascoltato le testimonianze dei ricorrenti, dei loro figli e dell'ufficio della gioventù. Ha inoltre nominato un tutore *ad litem* per i figli. Nell'udienza verbale, il 6 settembre 2012, i ricorrenti dichiararono di aver pagato le multe amministrative imposte loro per non aver mandato i figli a scuola e, a dispetto delle sanzioni statali, di continuare ad educare i figli a casa. Già in una precedente dichiarazione scritta i ricorrenti confermarono di non voler mandare i propri figli a scuola e dichiararono che le autorità avrebbero dovuto togliere i figli da casa e allontanarli del tutto se i figli avessero mai dovuto frequentare una scuola statale. I figli spiegarono durante l'udienza che era principalmente la madre che insegnava a tutti e quattro i figli e che normalmente la scuola partiva alle 10.00 del mattino e durava fino alle 15.00, con una pausa pranzo, preparato dalla madre.

12. Il 6 settembre 2012 il Tribunale dei Minori di Darmstadt revocò il diritto dei ricorrenti di determinare il luogo di residenza dei figli, il loro diritto di prendere decisioni su questioni sulla scuola e il diritto di rappresentare i propri figli di fronte all'autorità, e trasferì questi diritti all'ufficio della gioventù. Ordinò inoltre ai ricorrenti di consegnare i loro figli all'ufficio della gioventù per l'imposizione della frequenza scolastica obbligatoria e autorizzò l'ufficio della gioventù all'uso della forza se necessario. Nel suo ragionamento, la corte dichiarò che il rifiuto persistente dei ricorrenti di mandare i loro figli ad una scuola statale o una scuola indipendente riconosciuta, non solo viola solamente il paragrafo 67 della Legge Scolastica dell'Assia (*Hessisches Schulgesetz*), ma rappresenta inoltre un abuso dell'autorità parentale che rischia di danneggiare i maggiori interessi dei figli a lungo termine. Indipendentemente dalla questione se si potesse accertare che i figli stavano ottenendo conoscenze sufficienti attraverso l'homeschooling praticata dai ricorrenti, la non-frequenza scolastica dei figli impediva loro di diventare parte della comunità e di acquisire capacità sociali come tolleranza, sicurezza e l'abilità di sostenere le proprie convinzioni a fronte delle opinioni della maggioranza. La corte trovò che i figli necessitassero di essere esposti a influenze diverse da quelle della casa familiare per acquisire queste capacità. Infine, la corte concluse che non fossero applicabili misure meno severe. A causa del rifiuto persistente dei ricorrenti di mandare i loro figli a scuola, solo la revoca parziale della patria potestà avrebbe potuto garantire la frequenza continua della scuola ed evitare che subissero danni a seguito dell'istruzione a casa.

13. I ricorrenti chiesero l'appello contro questa decisione.

14. In una lettera datata 15 novembre 2012 l'ufficio della gioventù informò i ricorrenti che intendeva effettuare un accertamento delle conoscenze il 22 novembre 2012 e chiese ai ricorrenti di predisporre i

loro figli ad essere prelevati quel giorno. Il 22 novembre 2012 un membro del personale dell'ufficio della gioventù, designato tutore dei figli, tentò di portare i figli presso la sede del Ministero dell'Istruzione tedesco allo scopo di eseguire l'accertamento dei loro studi. I figli si rifiutarono di seguirlo. Anche un secondo tentativo di prendere i figli per l'accertamento degli studi lo stesso giorno da due membri dell'ufficio di ordine pubblico e una pattuglia di polizia è fallito a causa del rifiuto dei figli di seguirli. Con una lettera datata 10 dicembre 2012, ai ricorrenti furono notificate due date (19 dicembre 2012 e 17 gennaio 2013) in cui i loro figli sarebbero stati accertati a casa loro. I ricorrenti fecero un comunicato al Ministero dell'Istruzione tedesco nel quale informarono quest'ultimo che i figli non erano intenzionati a partecipare all'accertamento. In una lettera datata 20 dicembre 2012 il Ministero dell'Istruzione tedesco informò l'avvocato dei ricorrenti che per assicurare la frequenza scolastica dei figli, questi ultimi avrebbero dovuto, fra l'altro, in primo luogo eseguire un accertamento delle conoscenze acquisite. Allo stesso tempo i genitori furono informati che l'appuntamento del 19 dicembre 2012 era stato cancellato, ma l'appuntamento del 17 gennaio 2013 rimaneva confermato. Comunque, al personale del Ministero dell'Istruzione tedesco non venne permesso di entrare nell'abitazione quando arrivarono per l'appuntamento nel gennaio 2013. Il padre parlò con i membri del personale e disse che riteneva illegale la decisione del Tribunale dei Minori e che soltanto lui era autorizzato a decidere se i suoi figli avessero dovuto frequentare la scuola o meno.

15. Il 25 aprile 2013 la Corte d'Appello di Francoforte rifiutò l'appello dei genitori ma chiari che i ricorrenti avevano il diritto di decidere il luogo di residenza dei figli durante le vacanze scolastiche in Assia. In principio la corte prese atto che fino a quella data i figli non avevano frequentato scuola, nonostante la decisione del Tribunale dei Minori di Darmstadt non fosse stata sospesa. Osservò inoltre che tutti i tentativi di condurre un accertamento degli studi erano falliti a seguito delle resistenze poste dai figli e dai genitori. Sulla legge, la corte dichiarò che la decisione di revocare parzialmente la patria potestà ai sensi dell'articolo 1666 e 1666a del Codice Civile presuppone una messa in pericolo significativa degli interessi maggiori dei figli, che i genitori non erano in grado o non volevano prevenire. Per verificare un tale pericolo, si sarebbe dovuto intraprendere un processo di bilanciamento dei diversi interessi, nel quale avrebbero dovuto essere considerati i diritti e gli interessi dei figli, dei genitori e altresì della società. In particolare, una revoca della patria potestà non può essere giustificata per mettere i bambini in grado di ricevere la miglior educazione possibile ma solo per prevenire un qualche pericolo per loro. Applicando questi principi al caso in questione, la corte concluse che il rifiuto persistente dei ricorrenti di assicurare che i figli frequentassero scuola rischiava di danneggiare i maggiori interessi dei bambini. Secondo la corte, i maggiori interessi dei figli erano in serio pericolo per il fatto di essere chiusi in un sistema familiare "simbiotico" essendo negata loro un'educazione che tenesse conto degli standard riconosciuti e fondamentali per crescere in società. L'educazione che ricevevano dai ricorrenti non compensava la non-frequenza scolastica. Cinque ore di homeschooling – inclusa una pausa pranzo -, condotte in contemporanea per tutti e quattro i figli, non possono bastare per offrire ad ogni figlio un livello d'istruzione appropriato al/alla sua età. Inoltre, i figli non facevano parte di società sportive, scuole di musica o simili organizzazioni dove avrebbero potuto acquisire altre capacità importanti per la loro educazione. La corte notò inoltre che l'insieme delle proposte dei ricorrenti mostrava che il loro principale obiettivo era di creare un forte legame fra figli e i loro genitori con l'esclusione di altri. Inoltre, con il loro persistente rifiuto, insegnavano ai loro figli che non avevano bisogno di conformarsi alle regole della vita comunitaria se non erano d'accordo. Infine, la Corte di Appello trovò che non ci fossero misure meno severe adottabili, dato che dare meramente delle istruzioni sarebbe stato inefficace, visti i comportamenti precedenti dei ricorrenti. Conseguentemente, la revoca parziale della patria potestà da parte del Tribunale dei Minori è stata corretta.

16. Il 9 ottobre 2014 la Corte Costituzionale Federale rifiutò di accettare il ricorso costituzionale dei ricorrenti per giudizio, senza consegnare motivazioni. La decisione venne consegnata ai ricorrenti il 16 ottobre 2014.

17. In procedimenti successivi la Corte d'Appello di Francoforte trasferì il diritto di determinare il luogo di residenza dei figli ai ricorrenti il 15 agosto 2014.

C. L'allontanamento dei figli dalla casa di famiglia

18. Il 26 agosto 2013 l'ufficio della gioventù organizzò un incontro fra i ricorrenti, il loro avvocato, l'ufficio della gioventù e il Ministero dell'Istruzione tedesco. Durante l'incontro i ricorrenti dichiararono di rifiutare – per principio – che i loro figli venissero istruiti fuori casa. Inoltre, il Sig. Wunderlich dichiarò, fra l'altro, che considerava i bambini come “proprietà” dei loro genitori.

19. Il 29 agosto 2013 i figli dei ricorrenti furono prelevati dalla loro casa parentale e portati in un istituto per bambini. I figli dovettero essere portati fuori di casa individualmente con l'aiuto degli agenti della polizia, dopo aver rifiutato di attenersi alla richiesta dell'ufficiale giudiziario di uscire volontariamente.

20. Il 12 settembre 2013 e il 16 settembre 2013 le conoscenze dei figli dei ricorrenti sono state accertate ognuno in due appuntamenti a scuola nella speranza di determinare i requisiti per l'inserimento nella classe scolastica e il grado d'istruzione dei figli.

21. Nelle comunicazioni scritte datate 10 settembre 2013 riguardanti altri procedimenti in atto dinanzi al tribunale dei minorenni, i ricorrenti accettarono che i loro figli frequentassero la scuola. Il 19 settembre 2013 la corte ascoltò la testimonianza dei ricorrenti, i loro figli e un membro del personale del Ministero dell'Istruzione tedesco. I figli furono successivamente riconsegnati ai ricorrenti lo stesso giorno, considerato il fatto che i ricorrenti ora si mostravano disposti a permettere la frequenza scolastica ai loro figli.

D. Ulteriori sviluppi

22. Successivamente alla riconsegna dei figli il 19 settembre 2013, questi frequentarono la scuola per l'anno scolastico 2013-14. Il 16 maggio 2014 il Ministero dell'Istruzione tedesco depositò una denuncia penale contro i ricorrenti per mancata osservanza delle leggi sulla frequenza scolastica obbligatoria. Il 25 giugno 2014 i ricorrenti ritirarono i loro figli nuovamente dalla scuola.

23. Il 15 agosto 2014, in procedimenti paralleli, la Corte d'Appello di Francoforte sul Meno trasferì il diritto di determinare la residenza dei figli di nuovo ai ricorrenti. La corte ritenne che, come sottolineato nella sua decisione del 25 aprile 2013, il rifiuto persistente dei ricorrenti di mandare i loro figli a scuola costituisce pericolo per questi ultimi e che né la frequenza scolastica temporanea né l'accertamento delle loro conoscenze dei figli aveva cambiato tale conclusione. Comunque, continuò la corte, la situazione era cambiata in confronto a quella dell'agosto 2013, a questo punto – secondo l'informazione fornita dall'ufficio della gioventù – parecchi elementi hanno portato all'allontanamento dei figli dalla casa di famiglia: non poteva venir escluso un rischio emanante dal padre per la loro integrità fisica; i tentativi falliti della polizia di portare i figli a scuola hanno comportato il rischio che i figli interiorizzassero l'atteggiamento che le leggi non hanno avuto influenza su di loro; i tentativi di eseguire un accertamento delle conoscenze sono falliti a causa della resistenza dei ricorrenti; e, secondo le informazioni disponibili allora, era possibile ipotizzare che i figli non avessero avuto contatto di qualsiasi tipo con chiunque fuori dalla cerchia familiare. Secondo le informazioni raccolte dopo l'allontanamento dei figli da parte dell'ufficio della gioventù, qualsiasi rischio per la loro integrità fisica emanante dai ricorrenti adesso poteva venir escluso. Inoltre, l'accertamento delle conoscenze ha mostrato che il livello di istruzione dei figli non era allarmante e che questi non sono stati tenuti lontani da scuola contro la loro volontà. Siccome l'allontanamento permanente dei figli dai genitori sarebbe stato l'unico strumento per assicurare una continua scolarizzazione dei figli, questo non era più proporzionato ma avrebbe avuto sui figli un impatto maggiore dell'homeschooling. La

Corte d'Appello ha comunque evidenziato che tale decisione non è da intendersi come autorizzazione per i ricorrenti di fare homeschooling con i loro figli. A questo proposito, ha constatato che il Ministero dell'Istruzione tedesco aveva già depositato una denuncia penale a carico dei ricorrenti per la mancata ottemperanza delle leggi sull'obbligo di frequenza scolastica, che comporta fino a sei mesi di reclusione.

II. LEGGI E PRASSI DOMESTICHE RILEVANTI

A. Costituzione tedesca (*Grundgesetz*)

24. L'articolo 6 della costituzione, per quanto di pertinenza, prevede:

“(1) Il matrimonio e la famiglia godono della protezione speciale dello stato.

(2) La cura e l'educazione dei figli è il diritto naturale dei genitori e un compito in carico principalmente su di loro. Lo stato ha il compito di sorvegliare su di loro nell'esecuzione di questo compito.

(3) Contro la volontà dei genitori o tutori i figli possono essere divisi dalla famiglia solo in virtù di una legge, se i genitori o tutori falliscono o se i figli rischiano l'incuria per altri motivi.”

B. Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*)

25. 31. Articolo 1666 del Codice Civile tedesco recita, per quanto di pertinenza, come segue:

“(1) Se l'integrità fisica, mentale o psicologica del bambino o il suo patrimonio è in pericolo e i genitori non vogliono o non sono in grado di evitare il pericolo, il Tribunale dei Minori deve adottare le misure che sono necessarie per l'avversione del pericolo.

(2) [...]

(3) Fra i provvedimenti giudiziari di cui al comma 1 rientrano particolarmente :

1. Istruzioni per prestare aiuti pubblici, ad esempio prestazioni dei servizi sociali o sanitari,

2. Istruzioni per assicurare che l'obbligo scolastico venga assolto,

3. Divieti di usare temporaneamente o definitivamente l'abitazione familiare o un'altra abitazione, di trovarsi in un determinato raggio dell'abitazione o di visitare altri luoghi dove si trova regolarmente il bambino,

4. Divieto di contattare o di provocare un incontro col bambino,

5. La sostituzione di dichiarazioni della persona con la patria potestà,

6. La revoca parziale o totale della patria potestà.”

26. Articolo 1666° del Codice Civile tedesco, in quanto rilevante, recita:

“(1) Misure che includono la separazione dei bambini dalla loro casa parentale sono permessi solamente se altre misure, incluse misure di supporto pubblico, non riescono a allontanare il pericolo [...].

(2) La totalità dell'affidamento può essere revocato solamente, se altre misure sono fallite oppure se bisogna assumere che non sono sufficienti per l'allontanamento del pericolo.”

27. L'articolo 1696 de Codice Civile tedesco, in quanto rilevante, recita:

“(1) [...]

(2) Un provvedimento che segue i §§ 1666 fino a 1667 oppure un'altra regola del Codice Civile, che può essere adottata solamente se è necessaria per allontanare un pericolo per il benessere dei bambini [...], è da revocare se non persiste più un pericolo per il benessere del bambino o se la necessità di tale misura è venuta meno.”

28. Secondo una precedente decisione della Corte Federale di Giustizia [...], il rifiuto persistente dei genitori di mandare i loro figli ad una scuola primaria statale o una scuola indipendente legalmente riconosciuta rappresenta un abuso della patria potestà che mette in pericolo i maggiori interessi dei figli in questione e necessita che il Tribunale dei Minori assuma provvedimenti ai sensi degli articoli 1666, 1666° del Codice Civile. Una revoca parziale della patria potestà e l'ordine di tutela sono in principio adatte per contrastare un tale abuso dell'autorità parentale. La Corte Federale di Giustizia ha concluso che potrebbe

essere appropriato per un tutore legale di essere autorizzato ad imporre la consegna dei bambini, se necessario con l'uso della forza e con l'irruzione e una perquisizione della casa parentale, così come attingendo all'assistenza dell'ufficiale giudiziario o della polizia.

C. Legge scolastica dell'Assia (*Hessisches Schulgesetz*)

29. La sezione 56 della Legge Scolastica dell'Assia, recita, per quanto di pertinenza, come segue:

“(1) Tutti i bambini, giovani e giovani adulti il cui luogo di residenza o domicilio, il cui luogo di allenamento o di lavoro è in Assia devono conformarsi alla frequenza scolastica obbligatoria.

(2) L'adattamento con la frequenza scolastica obbligatoria significa frequentare una scuola tedesca. [...] L'autorità di supervisione scolastica ha l'obbligo di assumere decisioni riguardo a eccezioni. Tali decisioni richiedono motivi importanti.

30. [...]

31. La parte rilevante della sezione 67 della Legge Scolastica dell'Assia cita:

“(1) I genitori hanno la responsabilità di garantire che i figli in età scolastica frequentino regolarmente la scuola e partecipino ad attività educative. Sono altresì obbligati a registrare figli in età scolastica alla scuola competente, o a ritirarli, se necessario di esporre i motivi per i quali sia possibile stabilire se un figlio in età scolare possa essere iscritto o no, e di offrire tutto quello che necessitano a bambini in età scolare per frequentare scuola. [...]

LA LEGGE

PRESUNTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

32. I ricorrenti reclamavano che le autorità tedesche abbiano violato il loro diritto di rispetto della vita familiare come previsto dall'articolo 8 della convenzione revocando parzialmente la patria potestà (*Entzug von Teilen des elterlichen Sorgerechts*) – incluso il diritto di determinare il luogo di residenza dei figli (*Aufenthaltsbestimmungsrecht*) -, trasferendo queste parti all'ufficio della gioventù e eseguendo il ritiro sotto forma di allontanamento coatto dei figli dai ricorrenti e ponendoli in un istituto per bambini per tre settimane. L'articolo 8 cita:

“(1) Ognuno ha il diritto del rispetto per la sua [...] vita familiare [...]

(2) Non ci deve essere alcuna interferenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto eccetto se in applicazione di una legge ed è necessario per la tutela dei valori di una società democratica [...] per la protezione della salute o della moralità, o per proteggere i diritti alla libertà di altri. “

33. Il governo contestò questo argomento.

A. Ammissibilità

[...]

B. Meriti

1. Le dichiarazioni delle parti

39. I ricorrenti dichiararono che le autorità tedesche hanno interferito con il diritto dei ricorrenti di rispetto della vita familiare non solo sospendendo parzialmente la patria potestà e trasferendo questi diritti all'ufficio della gioventù ma anche imponendo la decisione e mettendo i loro figli in un istituto per bambini per tre settimane. Queste interferenze non hanno perseguito un obiettivo legittimo – in particolare non erano volte alla protezione della salute, dei diritti e delle libertà dei figli – dato che i bambini sono stati istruiti e l'allontanamento dai loro genitori e dalla loro casa familiare li ha danneggiati invece di proteggerli. Inoltre, l'interferenza non è stata necessaria per la difesa dei valori di una società democratica. Primo, non vi era sufficiente evidenza di un qualsiasi rischio per i bambini, menchemeno rilevanti e sufficienti ragioni per giustificare l'allontanamento e la revoca della patria potestà.

Secondo, le autorità non hanno agito nel maggior interesse dei figli ma hanno agito meramente per inibire la pratica dell'homeschooling e per imporre la legge sulla frequenza scolastica obbligatoria.

Terzo, le autorità non hanno intrapreso misure meno intrusive, non hanno lavorato verso una riunificazione della famiglia e non hanno riconsegnato la patria potestà ai ricorrenti il prima possibile.

Infine, le decisioni delle autorità si basarono su concezioni sbagliate dell'homeschooling e sull'errata presunzione che tale istruzione porterebbe all'isolamento sociale e una mancanza di educazione. Queste presunzioni, comunque, non sono basate sui fatti.

40. Il governo accettò che la decisione del ritiro, fra l'altro, del diritto dei ricorrenti di determinare il luogo di residenza dei figli e il fatto che i loro figli siano conseguentemente stati separati con forza dai propri genitori abbia costituito interferenza con il diritto di rispetto della famiglia dei ricorrenti. Le interferenze sono state, comunque, in accordo con la legge ed hanno perseguito l'obiettivo legittimo di proteggere la salute, i diritti e le libertà dei figli dei ricorrenti. Inoltre, le interferenze sono state necessarie in una società democratica. Le autorità tedesche hanno stabilito, in base alle informazioni disponibili in quel determinato periodo, che gli interessi maggiori dei figli fossero in pericolo e che questo fatto ha richiesto la revoca parziale della patria potestà. Nonostante la frequenza scolastica obbligatoria, i figli non hanno frequentato una scuola statale per anni. L'istruzione impartita, in particolare, dalla madre era da ritenersi inadeguata, dato che i figli sono stati istruiti solo per cinque ore al giorno, interrotti da una pausa pranzo, e, nonostante le loro diverse età, tutti i figli sono stati istruiti insieme sullo stesso curriculum. Inoltre, i figli non avevano un contatto regolare con la società e raramente avevano qualche opportunità di incontrare bambini della loro età, per esempio durante lezioni di musica o in società sportive, o di acquisire capacità sociali. Sono di conseguenza cresciuti isolati nella loro enclave familiare, nella quale i ricorrenti hanno assicurato che i loro figli sviluppavano un forte legame con loro, ad esclusione di altri. Le corti hanno perciò correttamente ritenuto che sia emerso un sistema familiare "simbiotico". Ulteriori informazioni non erano disponibili alle autorità dato che i ricorrenti hanno persistentemente resistito e hanno impedito l'esame in dettaglio della situazione dei figli da parte dell'ufficio della gioventù o dal Ministero dell'Istruzione tedesco. Le corti tedesche, in particolare la Corte d'Appello di Francoforte, sottolinearono in dettaglio queste motivazioni sufficienti e rilevanti nelle loro decisioni. Le corti hanno inoltre accertato se misure meno severe fossero possibili ma hanno correttamente concluso che, data la condotta precedente dei ricorrenti e il persistente rifiuto di fare istruzione al di fuori della loro casa, che non cambiò neppure con sanzioni penali, nessun'altra misura fu possibile. Inoltre, non appena l'accertamento degli studi è stato compiuto e i ricorrenti hanno accettato di mandare i loro figli ad una scuola pubblica, i figli sono stati riportati dai loro genitori.

41. La parte terza *Ordo Iuris* (<https://en.ordoiuris.pl/>) dichiarò che secondo la giurisprudenza stabilita dalla corte, ogni interferenza con il diritto alla vita familiare, in particolare col reciproco piacere da parte dei figli e dei genitori della compagnia degli uni e degli altri, deve essere orientato al maggior interesse dei figli. A livello procedurale, le decisioni devono basarsi su motivazioni rilevanti e sufficienti, i genitori devono essere coinvolti nelle procedure e la separazione di figli e genitori dovrebbe essere solo l'ultima scelta e mantenuta il meno possibile. *Ordo Iuris* ha inoltre argomentato che homeschooling in quanto tale non giustificata l'allontanamento dei figli dai loro genitori e fece dichiarazioni estese – in particolare all'articolo 2 del protocollo 1 della convenzione – riguardanti la protezione del diritto all'homeschooling secondo la convenzione. Similmente, la parte terza Centro Europeo per la Legge e la Giustizia (European Centre for Law and Justice, <https://ecj.org/>) argomentò che l'homeschooling dovrebbe essere protetto dalla convenzione secondo l'articolo 2 del protocollo 1.

2. L'ACCERTAMENTO DELLA CORTE

42. In principio, in considerazione delle dichiarazioni delle parti e delle terze parti, la Corte ritiene necessario chiarire lo scopo dell'istanza. La Corte nota che l'istanza concerne la compatibilità di una temporale e parziale revoca della patria potestà e l'imposizione di tale decisione con l'articolo 8 della Convenzione. Mentre il divieto dell'homeschooling in Germania è solo una questione sottostante il ricorso, la Corte osserva che ha già deciso in merito sulla compatibilità di questa misura con la convenzione – In particolare l'articolo 8 e l'articolo 2 del protocollo numero 1 – [...].

43. La Corte osserva che le parti hanno concordato che la parziale revoca della patria potestà, trasferendo questi diritti all'ufficio della gioventù e imponendo questa decisione ritirando i figli dei ricorrenti dalla loro casa parentale e mettendoli in un istituto per bambini per tre settimane, ha costituito interferenze con il diritto al rispetto per la vita familiare dei ricorrenti secondo l'articolo 8 della Convenzione. Inoltre è fuori discussione che queste interferenze si basano sugli articoli 1666, 1666a del Codice Civile [...]. La Corte fa propria questa conclusione.

44. Queste interferenze costituiscono una violazione dell'articolo 8 fino a che perseguono un obiettivo legittimo e possono essere considerate come "necessarie in una società democratica". In questo contesto, i ricorrenti argomentarono che le interferenze non hanno perseguito obiettivi legittimi, dato che mettere i figli in affidamento li ha danneggiati invece di proteggerli. Il governo ha comunque dichiarato che le autorità hanno agito con lo scopo di proteggere la salute, le libertà e i diritti dei figli dei ricorrenti.

45. La Corte nota che gli articoli 1666, 1666a del Codice Civile [...] mirano a proteggere gli interessi maggiori fisici, mentali o psicologici di un bambino. Nel presente caso non c'è nessuna indicazione che la legge sia stata applicata con qualsiasi altro obiettivo. Di conseguenza, la Corte è persuasa che le autorità abbiano agito perseguendo gli obiettivi legittimi di proteggere "salute e moralità" e "diritti e libertà di altri".

46. La questione se l'interferenza sia stata "necessaria in una società democratica" richiede considerazioni a riguardo se, alla luce del caso nel suo complesso, le ragioni fornite per giustificare le misure siano state "rilevanti e sufficienti". L'articolo 8 richiede che un equilibrio giusto debba essere trovato fra gli interessi dei bambini e quelli dei genitori e, nel trovare un tale equilibrio, un'importanza particolare deve essere data ai maggiori interessi dei bambini che, a seconda della loro natura e serietà, possono superare quelli del genitore [...].

47. Considerando le motivazioni fornite per giustificare le misure in questione, la Corte darà conto del margine di valutazione da accordare alle competenti autorità nazionali, che hanno avuto il beneficio del contatto diretto con tutte le persone in questione, spesso in un primissimo stadio in cui si prospettano misure di cura o immediatamente dopo alla loro applicazione [...].

Il margine di valutazione può variare alla luce della natura delle questioni e la serietà degli interessi, come, da un lato, l'importanza di proteggere un bambino in una situazione che viene valutata come seriamente pericolosa per la sua salute e sviluppo e, dall'altro lato, l'obiettivo di riunire la famiglia il più rapidamente possibile relativamente alle circostanze (...).

La corte ribadisce che le autorità godono di un ampio margine di valutazione per accertare la necessità di porre sotto tutela un bambino (...). Inoltre, la Corte considererà il fatto che la percezione della correttezza dell'intervento dell'autorità pubblica nella cura dei bambini varia da uno stato contrattuale all'altro, secondo fattori come tradizioni riguardanti il ruolo della famiglia e l'intervento dello stato in questioni familiari e la disponibilità di risorse per misure pubbliche in questo ambito particolare. Comunque, la considerazione di cosa è il maggiore interesse dei bambini è in ogni caso di importanza cruciale (...).

48. Per quanto riguarda i fatti della causa in esame, la Corte ribadisce che il fatto che un bambino possa essere collocato in un ambiente più favorevole per il/la sua educazione non può di per sè giustificare una forzata misura di rimozione dai genitori biologici; devono esserci altre circostanze che suggeriscono la "necessità" di una tale interferenza con i diritti dei genitori ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di godere la

vita di familiare con i propri figli (...).

49. La Corte nota inoltre che le corti tedesche abbiano giustificato la revoca parziale della patria potestà citando il rischio di pericolo per i bambini. Le corti hanno valutato il rischio del rifiuto persistente dei ricorrenti di mandare i loro figli a scuola, dove i figli non solo potrebbero acquisire conoscenze ma anche imparare abilità sociali, come tolleranza o sicurezza, e avere contatto con persone diverse dalla loro famiglia, in particolare bambini della loro età. La Corte d'Appello ha inoltre ritenuto che i figli dei ricorrenti fossero tenuti in un sistema familiare simbiotico.

50. La Corte inoltre ribadisce che aveva già esaminato il sistema tedesco di imporre la frequenza scolastica obbligatoria mentre escludeva l'educazione a casa. La Corte ha ritenuto che [il sistema tedesco] abbia stabilito che lo Stato, nell'introdurre un tale sistema, abbia mirato ad assicurare l'integrazione dei bambini nella società nell'ottica di evitare l'emergere di società parallele, considerazioni che erano in linea con la giurisprudenza della Corte stessa sull'importanza di pluralismo per la Democrazia e che ricadono nel margine di valutazione degli Stati contraenti nell'emanare e interpretare leggi per il loro sistema di educazione (...).

51. La Corte ritiene che l'imposizione della frequenza scolastica obbligatoria, per prevenire l'isolamento sociale dei figli dei ricorrenti e assicurare la loro integrazione nella società, fosse una ragione rilevante per giustificare la parziale revoca della patria potestà. Ha inoltre ritenuto che le autorità nazionali abbiano ragionevolmente assunto – basandosi sull'informazione disponibile - che i figli fossero in pericolo per il rifiuto dei ricorrenti di mandarli a scuola e dal fatto di essere tenuti in un sistema familiare "simbiotico".

52. Dato che i ricorrenti hanno dichiarato che l'accertamento delle conoscenze cui sono stati sottoposti i figli ha mostrato che questi avevano un livello sufficiente, abilità sociali e una relazione affettiva con i loro genitori, la Corte rileva che queste informazioni non fossero disponibili all'ufficio della gioventù e alle corti quando hanno deciso sulla revoca temporale e parziale della patria potestà e sulla presa in carico dei figli. Al contrario, le autorità hanno ragionevolmente supposto, considerate le dichiarazioni in particolare del Sig. Wunderlich – per esempio che considera i figli di "proprietà" dei genitori – e in base alle informazioni disponibili allora, che i figli fossero isolati, non avessero contatto con altri al di fuori della famiglia e che esistesse un rischio per la loro integrità fisica (...).

53. Per accertare che le motivazioni dei provvedimenti adottate dalle corti nazionali fossero anche sufficienti per le finalità di cui all'art. 8 §2, la Corte dovrà determinare se il processo decisionale, visto nel suo insieme, abbia provveduto i richiedenti della protezione necessaria dei loro interessi (...). La Corte osserva che il tribunale dei minori di Darmstadt ha sentito le testimonianze dei ricorrenti, dai loro figli e dall'ufficio della gioventù e del tutore incaricato *ad litem* per i figli per rappresentare i loro interessi. Inoltre, i ricorrenti presentarono richieste scritte estese alle corti nazionali. La Corte è quindi convinta che i ricorrenti, rappresentati dallo studio legale, erano nella condizione di esprimere tutti i loro argomenti contro la revoca parziale e temporale della patria potestà e che i requisiti procedurali impliciti negli art. 8 della Convenzione siano stati soddisfatti.

54. Infine, la Corte deve esaminare se le decisioni di sospendere parti della patria potestà e di porre i figli sotto tutela fossero proporzionate. Le corti nazionali hanno fornito ragioni dettagliate sul perché misure meno severe rispetto a porre i bambini sotto tutela non fossero disponibili. Hanno ritenuto in particolare che la condotta precedente dei ricorrenti e la loro resistenza persistente alle misure ha mostrato che la semplice emissione di ordini sarebbe stata inefficace. La Corte prende atto che neppure multe amministrative furono in grado di convincere i ricorrenti a mandare i loro figli a scuola. Ritiene dunque accettabili, nelle circostanze della causa in esame, le decisioni delle corti nazionali.

55. La Corte inoltre ha ribadito che la serietà delle misure che separano genitori e figli richiede che non debbano durare più a lungo del necessario per il perseguimento dei diritti del bambino e che lo Stato dovrebbe adottare misure per riunire il bambino e i genitori, dove possibile (...). In questo senso rileva che i

figli sono stati riconsegnati ai loro genitori dopo l'accertamento delle loro conoscenze e che i ricorrenti hanno accettato di mandare i loro figli a scuola. La Corte quindi conclude che l'allontanamento effettivo dei figli non sarebbe durato più a lungo del necessario nei maggiori interessi dei bambini e non venne neppure imposto in un modo particolarmente duro e eccezionale (...). A questo riguardo, la Corte osserva inoltre che i ricorrenti non hanno protestato per il collocamento dei loro figli in una struttura particolare o per il trattamento dei loro figli mentre erano in cura.

56. Dato che i ricorrenti hanno contestato che la revoca parziale della patria potestà sia stata sospesa solo nell'agosto 2014, la Corte osserva che, dopo il primo accertamento delle conoscenze, era necessario un ulteriore accertamento approfondito a lungo termine dello sviluppo dei figli, che richiedeva una frequenza scolastica continua. Inoltre, la Corte ritiene che l'esistenza di una decisione inattuata non abbia creato alcun pregiudizio concreto identificabile (...).

57. Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi erano ragioni "rilevanti e sufficienti" per la sospensione parziale della patria potestà e l'allontanamento temporaneo dei figli dalla loro casa. Le autorità nazionali hanno trovato un bilanciamento fra i maggiori interessi dei figli e quelli dei ricorrenti, che non erano al di fuori del margine di valutazione delle autorità nazionali.

58. Non c'è quindi stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

PER QUESTE RAGIONE LA CORTE, UNANIMEMENTE,

1. DICHIARA CHE IL RICORSO ALL'ART. 8 E' AMMISSIBILE;
2. RITIENE CHE NON CI SIA STATA UNA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE.

Tradotto dall'Inglese da Marco Leali e Carlo Leali